

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 2385/ 7/2019.11 del 01 Febbraio 2019

Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di un contributo di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 per l'anno 2017 – Assegnazione contributo Istituto Regionale Siciliano “Fernando Santi” di Palermo – Integrazione parere.

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e del lavoro
Servizio 5
Palermo
(Rif. Prot. 1475 del 15.01.2019)

1. Con la nota in riferimento, ed in relazione alla precedente consultazione resa dallo scrivente con nota prot. 23978 del 23 ottobre 2018, vengono chiesti ulteriori chiarimenti in ordine:

- *“all'idoneità dei requisiti posseduti dall'Istituto Regionale Fernando Santi, atti a partecipare all'Avviso pubblico di cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010, tenuto conto della condizione di imprenditore commerciale”;*
- *“alla eventuale configurabilità di duplicazione di contributo di cui al superiore avviso, trovandosi di fronte a due Enti concorrenti, Istituto Regionale Fernando santi – Impresa Sociale- e Istituto Italiano Fernando Santi, i quali, pur essendo due enti distinti, hanno in comune diversi punti tali da poterli ritenere un unico centro decisionale, con conseguente rimando alle avvertenze ANAC in ordine all'oggettività di interferenze a fronte di un Avviso Pubblico finalizzato all'erogazione di contributi pubblici per la realizzazione di progetti tematici”.*

Si riferisce al riguardo che, da verifiche operate a seguito della precedente consultazione resa da questo Ufficio, sono stati acclarati: un legame di parentela (padre e figlio) tra i due

attuali rappresentanti degli Enti e la coincidenza della medesima sede legale degli stessi presso il medesimo indirizzo, medesimo certificato di conformità ISO 90001, rilasciato dallo stesso soggetto certificatore in pari data con numeri consecutivi, differenti utenze telefoniche, benchè allocate nella medesima sede.

2. In ordine alla consultazione richiesta si ritiene opportuno sottolineare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o valutazioni di merito che, come nel caso di specie, siano espressione di accertamenti o determinazioni prodromiche ad attività provvedimentali, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Compito dello scrivente è, quindi, quello di fornire elementi interpretativi che consentano all'organo di amministrazione attiva di adottare atti e provvedimenti di competenza, al fine di assicurare un'opportuna uniformità di indirizzo dell'azione amministrativa.

Per altro verso, non può sottacersi come, nella eventuale ipotesi di Ricorso Straordinario al Presidente della Regione avverso i provvedimenti adottati da codesto Dipartimento, lo scrivente sarebbe tenuto a relazionare al C.G.A. ex art. 11 del D.P.R. 24.11.1971, n.1079 e, pertanto, qualunque ipotesi di consultazione che esprimesse un avviso “di merito” da parte di questo Ufficio, contravverrebbe ai principi di imparzialità e opportunità che ne sovrintendono l'attività.

Poste le superiori premesse, possono senz'altro ribadirsi le considerazioni già evidenziate in occasione della precedente consultazione, con particolare riguardo all'esistenza di indici rilevatori di una contiguità decisionale tra i due enti (elementi indiziari gravi e precisi di collegamento).

Quanto ai requisiti previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si osserva che il comma 1 della disposizione in parola prevede che *“la Regione concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri*

organismi comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio”.

Il tenore letterale della disposizione, non sembra frapporre ostacoli in ordine alla possibilità che l'ente destinatario del sostegno economico svolga un'attività commerciale (con conseguente realizzazione di un profitto), a patto che tale profitto venga destinato a finalità di utilità pubblica o sociale, ed in tale senso, la differenza tra “profitto” e “lucro”, assume rilievo con riferimento alle finalità sociali dell'ente, così come desumili dallo statuto dello stesso.

E', quindi, conforme al richiamato dettato normativo ritenere che l'ente, svolgendo un'attività commerciale e traendo da essa un profitto, non lucri sugli utili conseguiti assumendone il relativo vantaggio economico, ma devolva tale risultato a fini di utilità sociale.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite 9.10.2008, n. 24883) ha osservato che “Non appare incompatibile con il fine solidaristico di una Onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento, sempre che attraverso il pagamento non si realizzi, accanto all'intento solidaristico, anche un fine di lucro, stante il precetto normativo che impone alle Onlus l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10, comma 1, lett. b, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). In particolare, vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili siano dirette ad arrecare benefici a persone che versino in condizione di svantaggio non solo economico, ma anche fisico, psichico, sociale o familiare. Le attività svolte possono pertanto essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario, che rappresenta soltanto una tra quelle previste dal legislatore in via alternativa. Il fatto che le prestazioni vengano fornite dietro corrispettivo - e quindi siano rivolte a soggetti che

*non versano in condizioni economiche disagiate, potendone affrontare i relativi costi - non fa venir meno di per sé il fine solidaristico. L'Organizzazione può legittimamente svolgere attività di erogazione di servizi o cessione di beni dietro corrispettivo se, unitamente a tutte le altre prescrizioni previste dal citato art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, fra le quali va ricordato l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, **venga rispettato il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione** (a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura - art. 10, lett. d)''.*

In altri termini, quindi, l'attività commerciale così come delineata dall'articolo 2195 del codice civile, non è di per sé inidonea, e quindi ostativa, a rientrare tra le previsioni di cui all'articolo 128 della legge regionale 11/2010, a patto che, come già rilevato, la stessa funga da fonte di finanziamento dell'attività solidaristica e di utilità sociale, secondo le finalità statutarie dell'ente.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

f.to Avv. Dario Schelfi

L'AVVOCATO GENERALE
f.to Gianluigi M. Amico